

REGOLAMENTO (UE) 2015/1188 DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 2015****recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

sentito il forum consultivo di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un significativo impatto ambientale e possiedono significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi.
- (2) L'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, e i criteri di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo, la Commissione introduce, se del caso, misure di esecuzione per i prodotti che presentano un potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad effetto serra quali gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale.
- (3) La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale tradizionalmente utilizzati per riscaldare edifici residenziali e commerciali. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti interessate dell'Unione e dei paesi terzi e i risultati sono stati resi pubblici.
- (4) Gli aspetti ambientali degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale identificati come significativi ai fini del presente regolamento sono il consumo energetico e le emissioni di ossidi di azoto durante l'uso.
- (5) Lo studio preparatorio dimostra inoltre che le ulteriori specifiche relative ad altri parametri di progettazione ecocompatibile di cui all'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, nel caso degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale non sono necessarie.
- (6) È necessario che l'ambito d'applicazione del presente regolamento sia esteso agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale progettati per utilizzare combustibili gassosi o liquidi ed energia elettrica. Anche gli apparecchi con funzionalità di riscaldamento indiretto mediante fluidi rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (7) Nell'Unione, il consumo energetico annuo degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale è stato stimato a 1 673 PJ (40,0 Mtep) nel 2010, corrispondente a 75,3 Mt di emissioni di CO₂. Nell'Unione, il consumo energetico annuo degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale è stimato a 1 630 PJ (39,0 Mtep) nel 2020, corrispondente a 71,6 Mt di emissioni di CO₂.
- (8) Il consumo energetico degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale può essere ridotto ulteriormente applicando le tecnologie non proprietarie esistenti senza provocare un aumento dei costi combinati di acquisto e funzionamento di tali prodotti.
- (9) Le emissioni annue di ossidi di azoto (NO_x) degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale sono state stimate a 5,6 kt di ossidi di zolfo (SO_x) equivalenti nel 2010. In conseguenza delle misure specifiche adottate dagli Stati membri e dello sviluppo tecnologico, si prevede che nel 2020 tali emissioni saranno pari a 4,9 kt di SO_x equivalenti.
- (10) Le emissioni degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale potrebbero essere ulteriormente ridotte applicando le tecnologie non proprietarie esistenti, senza provocare un aumento dei costi combinati di acquisto e funzionamento di tali prodotti.

⁽¹⁾ GUL 285 del 31.10.2009, pag. 10.

